



Secondo l'avvocato generale Pritt Pikamäe, il datore di lavoro di autotrasportatori dipendenti nel trasporto internazionale su strada è l'impresa di trasporto che li ha assunti a tempo indeterminato, che esercita di fatto l'autorità sui medesimi e sulla quale gravano di fatto i costi salariali

La AFMB è una società creata l'11 maggio 2011 a Cipro, la quale ha concluso dei contratti con imprese di trasporto e con autotrasportatori residenti nei Paesi Bassi. Fra la stessa, nonché detti autotrasportatori, e il Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Consiglio di amministrazione della cassa della previdenza sociale; «RSVB», Paesi Bassi) è sorta una controversia in relazione alla decisione di quest'ultimo, secondo cui a detti autotrasportatori sarebbe applicabile la legislazione dei Paesi Bassi in materia di sicurezza sociale e non la legislazione cipriota in materia di sicurezza sociale.

Fra l'ottobre del 2013 e il luglio del 2014, lo RSVB ha infatti rilasciato dei certificati, nei quali esso attesta che i lavoratori in discussione erano soggetti alla legislazione dei Paesi Bassi in materia di sicurezza sociale. Lo RSVB ha ritenuto che le imprese di trasporto olandesi che avevano assunto gli autotrasportatori messi a completa disposizione delle medesime per un tempo indeterminato, che esercitano di fatto l'autorità sugli autotrasportatori e sulle quali gravano di fatto i costi salariali, debbano essere considerate «datori di lavoro» ai fini dell'applicazione delle norme dell'Unione in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

La posizione adottata dallo RSVB viene contestata dall'AFMB, la quale ritiene che i contratti di lavoro conclusi con gli autotrasportatori siano assoggettati alla legislazione previdenziale cipriota, dal momento che, in tali contratti, la AFMB viene espressamente designata come il «datore di lavoro», anche se detti autotrasportatori vengono abitualmente messi a disposizione delle imprese di trasporto olandesi con le quali la AFMB ha concluso accordi di gestione del parco veicoli. (2, 18)

Adito dalla AFMB, il Centrale Raad van Beroep (corte d'appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi), dinanzi al quale il procedimento è attualmente pendente, si è rivolto alla Corte di giustizia, poiché ritiene che la soluzione della controversia dipenda, inter alia, dall'interpretazione delle norme dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Tale giudice chiede alla Corte di fornire alcuni chiarimenti quanto al punto vertente su chi sia il «datore di lavoro» degli autotrasportatori, le imprese di trasporto stabilite nei Paesi Bassi o la AFMB.

Nelle sue conclusioni in data odierna, l'avvocato generale Pritt Pikamäe ricorda che l'Unione ha predisposto un sistema completo e uniforme di norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il cui scopo è assoggettare i lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione al regime previdenziale di un solo Stato membro. L'obiettivo di tali norme è evitare il cumulo di normative nazionali applicabili ed impedire che le persone che rientrano nell'ambito di applicazione di suddetti regolamenti vengano private di tutela in materia previdenziale, qualora ad esse non sia applicabile alcuna legislazione.

Egli indica, poi, che, secondo il regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale¹, l'elemento di collegamento rilevante ai fini della determinazione della legislazione nazionale applicabile è la sede legale del datore di lavoro. Egli precisa che la nozione di «datore di lavoro» non è definita dal diritto dell'Unione e che i regolamenti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non contengono neanche un rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del senso e della portata di tale nozione.

Quindi, dopo aver individuato una serie di criteri, segnatamente nella giurisprudenza della Corte, l'avvocato generale Pikamäe rileva che **il vincolo contrattuale, ai sensi del quale la AFMB sarebbe formalmente il datore di lavoro degli autotrasportatori, ha valore meramente indicativo, e che pare legittimo rimettere in discussione la qualità di datore di lavoro** fatta valere dalla medesima. Egli osserva poi che gli autotrasportatori interessati lavoravano sia prima che durante i periodi presi in considerazione dallo RSVB come autotrasportatori dipendenti nel trasporto internazionale su strada e guidavano esclusivamente automezzi pesanti per conto e a rischio di imprese di trasporto stabilite nei Paesi Bassi. Egli sottolinea parimenti, per quanto riguarda i costi salariali, che, anche se la AFMB versava direttamente una retribuzione agli autotrasportatori, quest'ultima era apparentemente finanziata dalle imprese stabilite nei Paesi Bassi, le quali erano debentrici di determinati importi nei confronti della AFMB in forza di convenzioni da esse concluse con la AFMB.

Egli conclude dunque che si deve ritenere che **il datore di lavoro di autotrasportatori dipendenti nel trasporto internazionale su strada sia l'impresa di trasporto che ha assunto l'interessato, alla quale l'interessato è di fatto a completa disposizione a tempo indeterminato, che esercita di fatto autorità sull'interessato e sulla quale gravano di fatto i costi salariali, fatte salve le verifiche di ordine fattuale che spetta al giudice del rinvio effettuare.**

L'avvocato generale esamina poi le altre due questioni sottoposte dal Centrale Raad van Beroep nonostante la raccomandazione sulla natura di datore di lavoro della AFMB. Tali questioni vertono, da un lato, sulla possibilità di applicare il regime dei lavoratori distaccati agli autotrasportatori interessati e, dall'altro, sull'esistenza di un abuso da parte della società cipriota.

L'avvocato generale indica chiaramente che **non si è in presenza di un «distacco» vero e proprio, bensì piuttosto di una «messa a disposizione» per un periodo di tempo indeterminato di lavoratori da parte della AFMB alle imprese stabilite nei Paesi Bassi**, considerato segnatamente che il ruolo svolto dalla AFMB nei confronti degli autotrasportatori si limitava essenzialmente al pagamento della retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali all'autorità cipriota. Egli propone pertanto di rispondere negativamente alla questione del giudice dei Paesi Bassi.

Per quanto riguarda la questione dell'abuso di diritto, l'avvocato generale fa presente che la AFMB si è vista attribuire la qualità di «datore di lavoro» tramite una sofisticata costruzione giuridica di diritto privato, mentre i suoi partner contrattuali esercitavano il controllo effettivo sui dipendenti, controllo che rientra di norma nelle prerogative del datore di lavoro nell'ambito di un rapporto di lavoro, e che essa ha potuto avvalersi delle libertà fondamentali del mercato interno per stabilirsi a Cipro e, da tale luogo, fornire servizi ad imprese stabilite nei Paesi Bassi. Egli sottolinea, inoltre, che l'attuazione della costruzione giuridica in parola sembra aver avuto come conseguenza un deterioramento della protezione sociale degli autotrasportatori, mentre gli ex datori di lavoro paiono averne tratto vantaggio in termini di costi salariali. Egli ne conclude, fatta salva la valutazione che dovrà essere effettuata dal Centrale Raad van Beroep, che **sussiste un abuso di diritto che impedirebbe alla AFMB di far valere il suo presunto status di datore di lavoro al fine di chiedere allo RSVB di dichiarare l'applicabilità della legislazione cipriota agli autotrasportatori in discussione.**

¹ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GUUE 2004. L166, pag. 1).

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575